

Codice A1614A

D.D. 1 luglio 2025, n. 482

**D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016. Proroga d'ufficio del contratto di lavoro a distanza - dipendente Franca DE FERRARI. Approvazione dello schema di convenzione con l'Unione Montana Alta Valle Susa quale Ente ospitante.**



**ATTO DD 482/A1614A/2025**

**DEL 01/07/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016. Proroga d'ufficio del contratto di lavoro a distanza - dipendente Franca DE FERRARI. Approvazione dello schema di convenzione con l'Unione Montana Alta Valle Susa quale Ente ospitante.

Premesso che:

- l'art. 4 della Legge n. 191 del 16/06/1998 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile di risorse umane;
- l'art. 1 del CCNL del 14.09.2000 detta disposizioni per quanto riguarda l'attivazione del telelavoro in via sperimentale, nella forma del lavoro a distanza degli enti del comparto Regioni-Autonomie locali;
- l'art. 19 del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Regione Piemonte del 14.11.2000 prevede, da parte dell'Amministrazione, l'effettuazione di una ricognizione delle attività che possono essere compatibili sia con le forme del lavoro a distanza, sia con quelle del lavoro domiciliare;
- lo stesso art. 19, comma 2, del Contratto decentrato integrativo sopracitato stabilisce che la Regione verifichi le compatibilità organizzative ed economiche per l'attuazione di progetti di sperimentazione di lavoro a distanza e di lavoro domiciliare, nei limiti e con le modalità dettate dall'art. 3 del D.P.R. n. 70/1999.

Tenuto conto che la Giunta regionale con deliberazione n. 45-12073 del 23.03.2004 ha approvato le direttive e le linee guida per l'avvio della sperimentazione del telelavoro e con deliberazione n. 25-39 del 30.04.2010 ha disciplinato l'istituto del telelavoro per il personale della Regione Piemonte quale soluzione organizzativa utile per andare incontro alle crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa.

Vista la D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo "Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta Regionale – triennio 2016-2018" e

la “Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta Regionale” che sostituiscono le precedenti disposizioni adottate con le D.G.R. n. 36-7453 del 15.04.2014 e n. 23-1950 del 31.07.2015.

Considerato che:

- con determina n. 494 del 19.07.2004, il Direttore della Direzione Economia Montana e Foreste ha approvato il progetto di lavoro a distanza ed individuato la dipendente regionale Franca De Ferrari quale lavoratrice idonea alla partecipazione del progetto medesimo;
- in data 9.9.2004 è stata stipulata tra l'Amministrazione regionale, in persona del Direttore della Direzione Economia Montana e Foreste e la Comunità Montana Alta Valle Susa, in persona del Direttore, apposita convenzione per l'avvio della sperimentazione del lavoro a distanza;
- successivamente il progetto di lavoro a distanza è stato più volte prorogato, in seguito al rinnovo della convenzione con l'Ente ospitante, fino alla scadenza del 30.06.2025.

Considerato che, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-4403 sopra citata, i progetti di telelavoro in scadenza possono essere rinnovati tramite la attivazione da parte della struttura proponente della procedura per il rinnovo del medesimo.

Preso atto che, in previsione dell'approvazione del nuovo regolamento sul telelavoro, i contratti in essere sono stati prorogati d'ufficio fino al 31 Dicembre 2025.

Ritenuto di confermare il progetto già approvato nonchè i due rientri settimanali previsti nel precedente Contratto di lavoro a distanza sottoscritto il 23.09.2022, rientri da effettuarsi indicativamente nelle giornate di lunedì e mercoledì, comunque modificabili in funzione delle esigenze di servizio.

Considerato che, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-4403 sopra citata, il rinnovo del contratto di lavoro a distanza presso la sede di un Ente diverso dalla Regione sia contestuale al rinnovo della convenzione che regola i rapporti con l'Ente stesso.

Vista lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente ospitante allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, quale atto negoziale previsto dalla D.G.R. 36-4403 del 19.12.2016 (allegato A).

Richiamato l'iter procedurale di cui alla medesima D.G.R. 36-4403 del 19.12.2016 (allegato B1) ed in particolare quanto disposto al paragrafo 2 circa l'adozione della determinazione di approvazione del progetto e della bozza (schema) di convenzione.

Tenuto conto che la Giunta dell'Unione Montana Alta Valle Susa, con propria deliberazione n. 30 del 13.06.2025, ha approvato la schema di convenzione sopra citata da stipularsi con la Regione Piemonte per la disciplina del telelavoro presso la propria sede della dipendente regionale Franca De Ferrari fino al 31 dicembre 2025.

Ritenuto pertanto opportuno:

prendere atto che il contratto di lavoro a distanza della dipendente regionale Franca De Ferrari, assegnata al Settore Foreste, è prorogato d'ufficio per la durata di 6 mesi, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 per lo svolgimento del progetto già approvato e che la dipendente effettuerà i previsti rientri settimanali presumibilmente nelle giornate del lunedì e mercoledì, in funzione delle esigenze di servizio;

approvare lo schema di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Unione Montana Alta

Valle Susa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), quale atto negoziale previsto dalla D.G.R. 36-4403 del 19.12.2016.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

VERIFICATA, inoltre, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 16 giugno 1998, n. 191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
- il D.lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 36-4403 del 19 dicembre 2016;
- la D.D. 12 settembre 2022, n. 481 "Rinnovo del contratto di lavoro a distanza riferito alla dipendente Franca DE FERRARI e approvazione della bozza di nuova convenzione con l'Ente ospitante.";

*determina*

1. di prendere atto che il contratto di lavoro a distanza della dipendente regionale Franca De Ferrari, assegnata al Settore Foreste, è prorogato d'ufficio per la durata di 6 mesi, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 per lo svolgimento del progetto già approvato e che la dipendente effettuerà i previsti rientri settimanali presumibilmente nelle giornate del lunedì e mercoledì, in funzione delle esigenze di servizio;

2. di approvare lo schema di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Unione Montana Alta Valle Susa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), quale atto negoziale previsto dalla D.G.R. 36-4403 del 19.12.2016.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGIONE PIEMONTE**  
**CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE – SETTORE FORESTE DELLA DIREZIONE**  
**AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO E UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA PER UN**  
**PROGETTO DI LAVORO A DISTANZA.**

**PREMESSO CHE**

la Giunta Regionale con deliberazione n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 ha approvato la disciplina del telelavoro nell'Ente Regione;

tale disciplina prevede che, per il lavoro a distanza presso altro Ente, venga adottata, da parte della Direzione proponente il progetto, la determinazione di approvazione del medesimo e la bozza di convenzione con l'Ente ospitante;

dal 2004 viene confermata, come luogo di svolgimento dell'attività a distanza, la sede dell'Unione Montana Alta Valle Susa in Oulx, Comune di residenza della dipendente Franca De Ferrari;

con deliberazione della Giunta n. 30 del 13/06/2025, l'Unione Montana ha dichiarato la disponibilità a continuare a essere sede di lavoro a distanza per conto della Regione Piemonte;

il Settore Foreste, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato la bozza della presente convenzione;

**QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008 dal Dirigente del Settore Foreste, Enrico GALLO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, P.zza Piemonte 1, di seguito "Regione",

**E**

l'Unione Montana Alta Valle Susa (C.F. 96035650017), di seguito "Unione Montana", rappresentata dal Presidente Mauro CARENA nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Unione Montana in via Monginevro 35, Oulx (Torino);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1. Premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2. Oggetto.**

L'Unione Montana si dichiara disponibile ad ospitare presso la propria sede la sig.ra Franca De Ferrari, dipendente della Regione, in servizio presso il Settore Foreste, affinché la stessa possa svolgere la propria attività lavorativa "a distanza" per la Regione Piemonte.

### **Art. 3. Modalità organizzative.**

L'Unione Montana mette a disposizione una postazione comprendente tavolo, sedia, presa di corrente e linea WiFi per l'utilizzo di un computer portatile. Viene, inoltre, garantito alla sig.ra Franca De Ferrari l'accesso agli uffici, secondo le modalità e i tempi concordati, per un massimo di 3 giorni settimanali individuati d'intesa con l'Amministrazione regionale.

### **Art. 4. Durata.**

La presente convenzione ha validità a decorrere dal giorno della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025. La stessa potrà essere rinnovata, prima della scadenza, mediante consenso espresso, con specifico provvedimento, dalle parti contraenti. Il recesso di una delle due parti prima della scadenza dovrà essere motivato e comunicato all'altra tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno sessanta giorni.

### **Art. 5 Importo contrattuale.**

La disponibilità dell'Unione Montana ad essere sede di telelavoro per conto della Regione è data a titolo gratuito.

È cura della Regione mettere a disposizione alla sig.ra Franca De Ferrari tutti gli strumenti e le attrezzature informatiche e l'assistenza necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa a distanza. I costi per il collegamento telefonico sono a carico della Regione.

### **Art. 6. Variazioni.**

Ogni variazione sostanziale alle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti in forma scritta.

Variazioni modeste dei contenuti potranno essere approvate per iscritto dal Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e territorio e dall'Unione Montana Alta Valle Susa senza che esse rappresentino una modifica della presente convenzione.

Art. 7. Foro competente.

Per ogni controversia, derivante o connessa con la presente Convenzione, non componibile in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro Competente Tribunale di Torino

Art. 8. Oneri di bollo e registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ed i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.

Torino,

Il Dirigente del

Settore Foreste

Ing. Enrico GALLO

---

Il Presidente della

Unione Montana Alta Valle Susa

---